

COMUNE DI POMBIA
PROVINCIA DI NOVARA

P.zza Martiri della Libertà 1 – 28050 Pombia (NO)

☎ 0321.95333 – fax 0321.95396

Pombia, 31.10.2015

Prot. N. 4955/15

ORDINANZA n. 22/2015

I L S I N D A C O

ESAMINATA la richiesta di Ordinanza Sindacale della R.F.I. assunta al protocollo comunale con n. 4513 del 10/10/2015 con cui si evidenzia la necessità di prevenire possibili disagi e pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla caduta di vegetazione presente su aree non RFI adiacenti le linee ferroviarie;

CONSIDERATO che la norma richiamata nella citata richiesta, D.P.R. n. 753 del 11.07.1980, articolo 52, prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria ed in particolare, dispone che gli alberi debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all' altezza dell'albero aumentata di 2 metri;

DATO ATTO che i tratti delle linee R.F.I. che attraversano il territorio comunale di Pombia sono costeggiati da fondi agricoli e ampie aree boscate, in particolare per quanto riguarda la linea ferroviaria Novara-Sesto Calende-Luino;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo ai privati confinanti con la sede ferroviaria il controllo della vegetazione insistente sui fondi di proprietà e l'eliminazione delle essenze dimoranti a distanze inferiori a quelle dettate dalla citata norma, di quelle morte, morenti o deperienti e di tutte quelle che, potenzialmente, in caso di caduta possano, per la loro distanza interferire con l'infrastruttura;

RITENUTO necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, fare sì che gli intestatari così come risultanti dalle visure catastali, adottino tutti i provvedimenti necessari;

VISTI

- gli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11.07.1980;
- l' articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

O R D I N A

A tutti i proprietari, conduttori o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti le linee R.F.I., lungo i tratti che attraversano il territorio comunale di Pombia di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. procedere al **taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque incombenti**, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
2. di procedere al **taglio di alberi, piante e siepi** nelle aree private prospicienti la sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

Detti interventi dovranno essere eseguiti **entro 30 giorni** dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della manutenzione.

I proprietari inadempienti saranno considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

L'inosservanza delle altre disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque (€ 25,00) a euro cinquecento (€ 500,00), a norma dell'articolo 7-bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché segnalati, ai sensi dell'art. 650 del c.p., all'Autorità giudiziaria;

D I S P O N E

la trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Novara;
- Questura di Novara;
- Corpo Forestale dello Stato di Novara;
- Polizia Provinciale di Novara;
- Comando cp. Carabinieri di Arona;
- Comando Stazione Castelletto Sopra Ticino;
- R.F.I. per gli aspetti di specifica competenza;

L'ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di effettuare i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti della presente ordinanza.

R E N D E N O T O

Che la presente ordinanza sarà pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito del Comune, sulle bacheche comunali, e nei luoghi di maggiore visibilità del territorio comunale.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 così come modificata dalla L. 11.03.2005 n. 15, si avverte che:

- responsabile del procedimento è il Comm. P.L. Massimiliano Ciceri;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Novara nel termine di 30 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971) n. 1034);
- in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)



Il sindaco
Giovanni Grazioli